

RIASSUNTI DI DIRITTO PENITENZIARIO ED ESECUZIONE PENALE ed. 2026

A cura di Davide Tutino

Avvocato penalista — Patrocinante in Cassazione

Volume di riferimento

Il presente lavoro costituisce elaborazione didattica e sistematica tratta da:

Paola Balducci, Armando Macrillò, Loredana Violi, *a cura di*,

Esecuzione penale e ordinamento penitenziario,

Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, pp. XXIX-1054.

ULTIMI AGGIORNAMENTI:

- **L. 5/8/2026, n. 140, in vigore dal 21 agosto 2026** — Introduzione degli artt. 94-ter e 94-quater D.P.R. 309/1990, in materia di detenzione domiciliare terapeutica e definizione anticipata del processo per persone tossicodipendenti o alcolodipendenti; modificazione dell'art. 656, comma 5, c.p.p.; disciplina transitoria e disposizioni organizzative e finanziarie.
- **Corte cost., sent. 24/7/2026, n. 149** — Illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, ord. penit., nella parte in cui stabilisce, dopo la revoca di una misura alternativa, un divieto fisso triennale di concessione dei benefici, anziché un divieto pari alla metà della pena residua e comunque non superiore a tre anni.
- **Corte cost., sent. 14/5/2026, n. 77** — Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di deposito telematico dell'atto di impugnazione; l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC diverso da quello riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato è, in linea di principio, inammissibile, salvo che la cancelleria ricevente la inoltri, entro il termine perentorio, all'indirizzo PEC corretto e incluso nell'elenco DGSIA, con conservazione della continuità digitale. Resta inammissibile l'impugnazione trasmessa dall'ufficio ricevente all'ufficio competente in forma cartacea o brevi manu.
- **Corte cost., sent. 5/5/2026, n. 68** — Illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. penit., nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater c.p. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della **minore gravità** di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater c.p.; incidenza sull'accesso ai benefici penitenziari, alle misure alternative e sulla sospensione dell'ordine di esecuzione.
- **Corte cost., sent. 17/4/2026, n. 54** — Illegittimità costituzionale degli artt. 102 L. 24 novembre 1981, n. 689 e 660, comma 3, c.p.p., nella parte in cui, in caso di **insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali**, non prevedono la conversione anche nella **detenzione domiciliare sostitutiva**.
- **D.P.R. 3/10/2025, n. 176** — *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati.*
- **D.L. 11/4/2025, n. 48**, convertito, senza modificazioni, dalla **L. 9 giugno 2025, n. 80** — *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.*
- **Corte cost., sent. 18/3/2025, n. 30** — Illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), **primo periodo, ord. penit.**, limitatamente all'inciso relativo alla permanenza all'aperto “ad una durata non superiore a due ore al giorno”; incidenza sulla disciplina della **permanenza all'aperto** dei detenuti sottoposti al regime differenziato.

INDICE

PARTE I | PRINCIPI E SISTEMA DELL'ESECUZIONE PENALE

CAPITOLO 1 — IL TITOLO ESECUTIVO PENALE

1. Nozione e funzione del titolo esecutivo
2. Giudicato formale e giudicato sostanziale
3. Irrevocabilità ed esecutività
4. Titolo esecutivo e limiti dell'esecuzione

CAPITOLO 2 — NE BIS IN IDEM ED EFFETTI DELLA SENTENZA PENALE IRREVOCABILE

1. Divieto di secondo giudizio
2. Identità del fatto
3. Rimedi contro la violazione
4. Efficacia extrapenale della sentenza irrevocabile
 - › A) Giudizi civili o amministrativi di danno
 - › B) Giudizi disciplinari
 - › C) Altri giudizi civili o amministrativi
 - › D) Valore della sentenza irrevocabile in altri processi penali

CAPITOLO 3 — IL PUBBLICO MINISTERO NELLA FASE ESECUTIVA

1. Funzione esecutiva del P.M.
2. Legittimazione e impulso esecutivo
3. Difensore e controllo giurisdizionale
4. Rapporti con giudice dell'esecuzione e magistrato di sorveglianza

CAPITOLO 4 — L'ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE

1. Ordine di esecuzione
2. Sospensione dell'esecuzione per pene brevi
3. Eccezioni alla sospensione
4. Arresti domiciliari esecutivi
5. Esecuzione presso il domicilio

CAPITOLO 5 — FUNGIBILITÀ, CUMULO ED ESECUZIONE DELLE PENE PECUNIARIE

1. Detrazione del presofferto
2. Funibilità tra pene, misure cautelari e misure di sicurezza
3. Cumulo materiale e cumulo giuridico
4. Scioglimento del cumulo
5. Pene pecuniarie e ordine-ingiunzione

CAPITOLO 6 — IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE E IL PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. Competenza del giudice dell'esecuzione
2. Domanda, legittimazione e forma
3. Inammissibilità de plano
4. Udienza camerale
5. Ordinanza e impugnazioni

CAPITOLO 7 — GLI INCIDENTI DI ESECUZIONE

1. Questioni sul titolo esecutivo
2. Errore di persona ed errore di nome
3. Pluralità di sentenze per il medesimo fatto
4. Continuazione in executivis
5. Amnistia, indulto e revoca della sentenza per abolizione del reato

CAPITOLO 8 — L'ESECUZIONE PENALE MINORILE

1. Autonomia del sistema minorile
2. Principi del d.lgs. n. 121/2018
3. Misure penali di comunità
4. Procedimento di sorveglianza minorile
5. Regime penitenziario minorile

CAPITOLO 9 — ESECUZIONE PENALE E RAPPORTI CON STATI ESTERI

1. Cooperazione internazionale in fase esecutiva
2. Riconoscimento delle sentenze straniere
3. Esecuzione all'estero delle sentenze italiane
4. Convenzioni internazionali
5. Strumenti dell'Unione europea

CAPITOLO 10 — ESECUZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO

1. Detenuto straniero e quadro normativo
2. Espulsione come misura di sicurezza
3. Espulsione come misura alternativa
4. Espulsione amministrativa e profili esecutivi
5. Trattamento penitenziario dello straniero

CAPITOLO 11 — LE PENE SOSTITUTIVE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

1. Dalle sanzioni sostitutive alle pene sostitutive
2. Presupposti oggettivi e soggettivi
3. Procedimento di sostituzione
4. Semilibertà sostitutiva
5. Detenzione domiciliare sostitutiva
6. Lavoro di pubblica utilità sostitutivo
7. Pena pecuniaria sostitutiva
8. Prescrizioni, revoca e conversione

PARTE II | GIURISDIZIONE DI SORVEGLIANZA, MISURE DI SICUREZZA E MISURE ALTERNATIVE

CAPITOLO 12 — LA GIURISDIZIONE DI SORVEGLIANZA

1. La L. 26 luglio 1975, n. 354. L'istituzione della giurisdizione di sorveglianza
 - › 1.1. Dalla novella del 1986 alla Riforma Cartabia
2. La post-determinazione della pena in executivis. La giurisdizione rieducativa
3. Il modello vigente. La competenza per funzione e materia
 - › 3.1. La competenza per territorio
 - › 3.2. Le deroghe
4. Il procedimento tipico di sorveglianza
 - › 4.1. Il procedimento semplificato di cui all'art. 678, comma 1-ter, c.p.p.
5. Le questioni di ammissibilità. L'udienza camerale
 - › 5.1. I poteri istruttori
6. Le impugnazioni

CAPITOLO 13 — L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Sezione I — Le misure di sicurezza personali

1. Inquadramento costituzionale
2. Le singole misure
3. La durata delle misure di sicurezza
4. I presupposti applicativi
5. Il procedimento
6. La competenza territoriale
7. Gli elementi di prova
8. L'oggetto dell'accertamento
9. La perizia criminologica
10. L'unificazione di misure di sicurezza
11. L'impugnazione
12. Le misure di sicurezza provvisorie
13. La fungibilità fra pena e misura di sicurezza
14. Le vicende estintive

Sezione II — Le misure di sicurezza patrimoniali

1. Profili generali
2. La cauzione di buona condotta

3. La confisca
4. L'evoluzione della confisca
5. La confisca per equivalente
6. La confisca di valore
7. La confisca allargata e la sua evoluzione in speciale
8. La confisca in danno di ente
9. Il rapporto con le misure cautelari reali
10. Il procedimento applicativo
11. Gli effetti estintivi

CAPITOLO 14 — LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

1. Misure alternative alla detenzione ed emergenza carceri
 - › 1.1. Dai provvedimenti “svuota carceri” all'emergenza Covid-19
 - › 1.2. La riforma Cartabia
2. La liberazione anticipata
3. L'affidamento in prova ai servizi sociali
 - › 3.1. I presupposti
 - › 3.2. La presentazione dell'istanza e l'istruttoria
 - › 3.3. La decisione
 - › 3.4. La fase esecutiva
 - › 3.5. La declaratoria di estinzione della pena detentiva e pecuniaria
4. La detenzione domiciliare
 - › 4.1. La detenzione domiciliare per detenuti ultrasettantenni
 - › 4.2. La detenzione domiciliare a favore della prole
 - › 4.3. La detenzione domiciliare per motivi di salute
 - › 4.4. La detenzione domiciliare ordinaria e gli arresti domiciliari esecutivi
5. L'esecuzione presso il domicilio ex art. 1 L. 26 novembre 2010, n. 199
6. La semilibertà
7. La liberazione condizionale

CAPITOLO 15 — LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE PER LE PERSONE TOSSICODIPENDENTI O ALCOLDIPENDENTI

1. Introduzione
2. L'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 309/1990
 - › 2.1. La determinazione della pena da scontare
 - › 2.2. La competenza e l'applicazione provvisoria
 - › 2.3. L'accesso alla misura alternativa. Soggetti liberi e *in vinculis*
 - › 2.4. La decorrenza della misura alternativa
 - › 2.5. La sopravvenienza di titoli esecutivi
 - › 2.6. La revoca della misura
 - › 2.7. Il regime delle preclusioni di cui all'art. 58-quater ord. penit.
 - › 2.8. L'applicazione della liberazione anticipata. L'esito dell'affidamento in prova
3. La detenzione domiciliare in casi particolari ex art. 94-ter D.P.R. 309/1990
 - › 3.1. Natura della misura e rapporto con l'affidamento terapeutico
 - › 3.2. Destinatari e accertamento dell'attualità della dipendenza
 - › 3.3. L'art. 4-bis ord. penit. e il significato dei reati ostativi
 - › 3.4. Limiti di pena, rapina aggravata, estorsione aggravata e cumulo dei titoli
 - › 3.5. Programma residenziale e programma semiresidenziale
 - › 3.6. Domanda, correlazione tra dipendenza e reato e documentazione necessaria
 - › 3.7. Ser.D., UEPE, valutazione integrata e commissione centrale
 - › 3.8. Competenza, sospensione dell'ordine di esecuzione e problemi di coordinamento
 - › 3.9. Esecuzione del programma e controlli
 - › 3.10. Esito negativo, trasferimento e revoca
 - › 3.11. Esito positivo e prosecuzione del percorso di reinserimento
 - › 3.12. Rapporti con gli altri istituti e questioni interpretative
4. La definizione anticipata del processo ex art. 94-quater D.P.R. 309/1990
 - › 4.1. Natura dell'istituto e differenza tra imputato e condannato
 - › 4.2. Limiti di pena e rapporto con il patteggiamento ordinario
 - › 4.3. Esclusioni oggettive e soggettive
 - › 4.4. Richiesta, documentazione e termine di sessanta giorni
 - › 4.5. Consenso del pubblico ministero e decisione del giudice
 - › 4.6. Custodia cautelare e arresti domiciliari terapeutici
 - › 4.7. Esecuzione della sentenza, opposizione e ricorso per cassazione

- › 4.8. Applicazione nel patteggiamento ordinario
- › 4.9. Disciplina transitoria
- 5. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex artt. 90 ss. D.P.R. 309/1990
 - › 5.1. Il vaglio del giudice di sorveglianza
 - › 5.2. La revoca della sospensione dell'esecuzione e la sopravvenienza di titoli esecutivi
- 6. L'effetto sulle pene pecuniarie

PARTE III | IL DIRITTO PENITENZIARIO

CAPITOLO 16 — PRINCIPI DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Sezione I — Il trattamento penitenziario

1. L'esecuzione penitenziaria: dal primato della pena detentiva al superamento della visione carcerocentrica
2. Principi generali del trattamento penitenziario. I diritti del detenuto
3. Il regime differenziato di cui all'art. 4-bis ord. penit.
4. Organizzazione penitenziaria
5. Disposizioni in materia di vita quotidiana
6. Rapporti con il mondo esterno e la famiglia
 - › 6.1. I permessi
 - › 6.2. I colloqui
 - › 6.3. La corrispondenza telefonica, epistolare e telematica
7. Le detenute madri e i profili di parità genitoriale
8. Il trattamento dei detenuti in attesa di giudizio

CAPITOLO 17 — L'ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

1. Le ragioni della sospensione delle regole penitenziarie comuni e le garanzie costituzionali
2. Il "doppio binario" nell'esecuzione della pena
3. L'art. 41-bis e l'"agenda politica" delle organizzazioni mafiose
4. La stabilizzazione del regime detentivo differenziato dopo le leggi n. 279/2002 e n. 94/2009: soggetti destinatari e regole procedurali
5. La proroga del regime detentivo di cui al comma 2 dell'art. 41-bis
6. I contenuti del regime differenziato e la compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo

CAPITOLO 18 — I RECLAMI ED I RIMEDI RIPARATORI

Sezione I — Il regime dei reclami

1. Premessa
2. Il reclamo al magistrato di sorveglianza e l'appello in materia di misure di sicurezza
3. La natura dei reclami alla luce del diritto vivente
4. Il reclamo avverso il provvedimento applicativo ex art. 41-bis ord. penit.
5. Il reclamo ex art. 35-bis ord. penit. L'oggetto della tutela
6. Il reclamo in materia disciplinare
7. Il reclamo in materia di diritti ex art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit.
 - › 7.1. Il pregiudizio all'esercizio del diritto
 - › 7.2. I requisiti di attualità e gravità
8. La natura impugnatoria del reclamo ex art. 35-bis ord. penit.

Sezione II — I rimedi riparatori: il procedimento ex art. 35-ter ord. penit.

1. Premessa. I prodromi dell'art. 35-ter ord. penit.
 - › 1.1. La sentenza Torreggiani e altri c. Italia
2. L'introduzione dell'art. 35-ter ord. penit. e le prime interpretazioni giurisprudenziali sull'attualità del pregiudizio
3. Il caso Muršić c. Croazia
 - › 3.1. La Grande Camera sul caso Muršić
 - › 3.2. L'influenza sulla giurisprudenza nazionale
 - › 3.3. L'applicazione dell'art. 3 CEDU per cause diverse dal sovraffollamento
4. La natura giuridica della responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria. La responsabilità da illecito aquiliano
 - › 4.1. La responsabilità da contatto sociale qualificato
 - › 4.2. Una responsabilità sui generis?
5. La legittimazione attiva in casi particolari. L'ergastolano
 - › 5.1. L'internato
 - › 5.2. Il condannato ammesso a una misura alternativa alla detenzione
 - › 5.3. L'imputato in stato di custodia cautelare
 - › 5.4. La competenza del magistrato di sorveglianza successiva alla scarcerazione
 - › 5.5. Il detenuto per titolo diverso

6. Il procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza. L'onere della prova
7. Il procedimento dinanzi al giudice civile

CAPITOLO 19 — LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

1. Inquadramento sistematico della giustizia riparativa
2. La disciplina organica tra fonti sovranazionali e resistenze interne
 - › 2.1. Le fonti internazionali, europee e dell'Unione europea
 - › 2.2. Il quadro interno prima della riforma del 2022
 - › 2.3. La delega del 2021 e il superamento della frammentarietà
3. La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia e nel disegno di efficienza del sistema penale
4. Il modello delineato dal d.lgs. n. 150/2022
 - › 4.1. Definizioni, finalità e principi generali
 - › 4.2. Infrastrutture pubbliche, Centri e mediatori esperti
5. I programmi di giustizia riparativa
 - › 5.1. Oggetto e finalità dei programmi
 - › 5.2. Accesso, consenso e partecipanti
 - › 5.3. Svolgimento, riservatezza ed esiti
6. L'innesto nel procedimento penale di cognizione
 - › 6.1. Informazione, invio al Centro e sospensione del procedimento o del processo
 - › 6.2. Effetti sostanziali e limiti deflattivi
7. Giustizia riparativa ed esecuzione penale
 - › 7.1. La fase post iudicatum e il finalismo rieducativo della pena
 - › 7.2. Le modifiche dell'ordinamento penitenziario
 - › 7.3. Accesso in executivis e possibili ricadute in bonam partem
 - › 7.4. L'esecuzione penale minorile

PARTE I

PRINCIPI E SISTEMA DELL'ESECUZIONE PENALE

CAPITOLO 1

IL TITOLO ESECUTIVO PENALE

1. Nozione e funzione del titolo esecutivo

Il **titolo esecutivo penale** è il provvedimento giurisdizionale che consente di dare attuazione al comando contenuto nella decisione penale.

L'esecuzione penale non coincide con qualsiasi attività coattiva prevista dal codice di procedura penale. Nel corso del procedimento possono essere emessi provvedimenti immediatamente eseguibili, come misure cautelari, perquisizioni, sequestri o accompagnamenti coattivi. In tali ipotesi vi è esecutività dell'atto, ma non ancora esecuzione penale in senso proprio.

L'**esecuzione penale** disciplinata dal Libro X c.p.p. riguarda, invece, l'attuazione del comando contenuto in un provvedimento conclusivo del giudizio, normalmente divenuto definitivo.

La funzione del titolo esecutivo è quindi duplice:

1. **abilitante**, perché consente agli organi competenti di procedere all'esecuzione;
2. **delimitativa**, perché l'esecuzione non può oltrepassare il contenuto del provvedimento che la fonda.

Il titolo esecutivo si colloca nel passaggio dalla **cognizione** all'**esecuzione**. La cognizione accerta il fatto, lo qualifica giuridicamente e definisce la responsabilità. L'esecuzione realizza il comando contenuto nella decisione, nei limiti stabiliti dalla legge.

1. Una prima ipotesi riguarda la sentenza pronunciata contro un soggetto che, per ragioni di età, non era imputabile. Se l'ordinamento esclude la capacità di essere assoggettato a pena per quel fatto, l'esecuzione non può procedere come se il titolo fosse ordinariamente eseguibile.
2. Una seconda ipotesi riguarda l'omessa notificazione della sentenza nei confronti dell'imputato giudicato in assenza o in situazione riconducibile alla precedente disciplina della contumacia. In questo ambito il giudice dell'esecuzione deve verificare se la mancata conoscenza legale del provvedimento incida sull'irrevocabilità e, quindi, sull'eseguibilità del titolo.
3. Una terza ipotesi riguarda gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio. Quando la Corte costituzionale incide sulla norma applicata per determinare la pena, può porsi il problema della rideterminazione della pena illegale in sede esecutiva. La questione non consiste nel riaprire il merito della condanna, ma nell'evitare che l'esecuzione prosegua sulla base di un trattamento sanzionatorio non più compatibile con il quadro costituzionale.

Diverso è il caso del mero mutamento giurisprudenziale. Il cambiamento dell'interpretazione di una norma, anche se proveniente dalle Sezioni Unite, non equivale di per sé ad abolizione del reato né a declaratoria di illegittimità costituzionale. Può avere effetti nei procedimenti ancora aperti, ma non consente automaticamente di travolgere il giudicato in sede esecutiva.

La regola di fondo è questa: il giudice dell'esecuzione può intervenire sul titolo quando la questione riguarda la sua eseguibilità o la legalità della pena da eseguire; non può usare l'incidente come impugnazione tardiva della sentenza irrevocabile.

2. Errore di persona ed errore di nome

Il codice distingue l'**errore sull'identità fisica della persona detenuta** dall'**errore di nome**.

L'errore sull'identità fisica è disciplinato dall'**art. 667 c.p.p.** Ricorre quando vi è ragione di dubitare che la persona arrestata per esecuzione di pena, o perché evasa mentre scontava una condanna, sia effettivamente la persona nei cui confronti deve essere eseguito il titolo.

In questa ipotesi il giudice dell'esecuzione interroga la persona e compie ogni indagine utile alla sua identificazione, anche mediante la polizia giudiziaria. Se riconosce che non si tratta della persona destinataria dell'esecuzione, ordina immediatamente la liberazione.

Se l'identità rimane incerta, il giudice sospende l'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini. La disciplina privilegia la tutela della libertà personale quando l'identificazione non sia sufficientemente sicura.

Nei casi urgenti, se l'errore di persona appare evidente e non è possibile provvedere tempestivamente davanti al giudice, il pubblico ministero del luogo in cui l'arrestato si trova può ordinare la liberazione provvisoria con decreto motivato. Gli atti sono poi trasmessi immediatamente al giudice competente. Contro l'ordinanza del giudice è prevista opposizione davanti allo stesso giudice. L'opposizione non opera come ordinario mezzo di impugnazione, ma come richiesta di decisione in contraddittorio.

Diverso è l'**errore di nome**, disciplinato dall'**art. 668 c.p.p.** In questo caso non vi è dubbio sulla persona fisica alla quale il fatto è attribuito, ma vi è un errore nelle generalità.

Il giudice dell'esecuzione può procedere alla correzione nelle forme previste per gli errori materiali solo se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato, anche sotto altro nome. Se invece il soggetto non è stato ritualmente citato nel processo di cognizione, il problema non può

condurre all'estinzione delle pene. L'art. 94-quater interviene prima della definitività della condanna e anticipa la valutazione del programma terapeutico alla fase processuale.

L'evoluzione normativa comprende la **L. 10 ottobre 1986, n. 663**, il **D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309**, il **D.L. 23 dicembre 2013, n. 146**, convertito dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 10**, il **D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123**, e il **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**.

L'innovazione più recente è costituita dalla [L. 5 agosto 2026, n. 140](#), entrata in vigore il **21 agosto 2026**. La legge ha introdotto gli artt. **94-ter e 94-quater D.P.R. 309/1990**, ha modificato l'art. **656 c.p.p.** e ha previsto una disciplina transitoria per i procedimenti penali pendenti.

2. L'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 309/1990

L'art. **94 D.P.R. 309/1990** disciplina una forma speciale di affidamento in prova destinata al condannato **tossicodipendente o alcolodipendente**.

La misura presuppone che la persona abbia già avviato un programma di recupero oppure intenda sottoporvisi. Il programma deve essere concordato con una struttura sanitaria pubblica o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. **116 D.P.R. 309/1990**.

La finalità è duplice. Da un lato, la misura consente di affrontare la dipendenza attraverso un trattamento sanitario e socio-riabilitativo. Dall'altro, mira a prevenire la commissione di ulteriori reati e a favorire il reinserimento sociale.

Il programma può assumere forme differenti.

Nel **programma territoriale**, il condannato rimane nel proprio domicilio o in altro luogo consentito e segue le attività terapeutiche presso i servizi competenti.

Nel **programma residenziale**, la persona viene inserita in una comunità terapeutica o in altra struttura idonea.

Nel **programma semiresidenziale**, il trattamento si sviluppa mediante accessi periodici alla struttura secondo le modalità stabilite nel progetto terapeutico.

La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da una **certificazione sanitaria** rilasciata da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività diagnostica prevista dall'art. **116, comma 2, lett. d), D.P.R. 309/1990**.

La certificazione deve attestare:

- lo stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza;
- la procedura utilizzata per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche;
- l'andamento del programma eventualmente già iniziato;
- l'idoneità del programma al recupero del condannato.

La **struttura privata autorizzata** presso cui si realizza il programma e la **struttura privata accreditata per l'attività diagnostica** non devono essere confuse. La legge attribuisce rilievo a requisiti differenti.

Quando il trattamento deve essere posto a carico del **Servizio sanitario nazionale**, la struttura deve inoltre possedere l'accreditamento istituzionale previsto dall'art. **8-quater D.Lgs. 502/1992** e avere stipulato gli accordi contrattuali di cui all'art. **8-quinquies** dello stesso decreto.

La certificazione sanitaria è necessaria, ma non vincola automaticamente il giudice. Il tribunale di sorveglianza deve verificare l'effettività della dipendenza, l'idoneità del programma e la sua capacità di ridurre il rischio di recidiva.

Non basta un'assunzione occasionale di sostanze. Occorre una condizione che renda necessario un trattamento terapeutico. La temporanea astinenza non esclude, da sola, l'attualità del bisogno di cura,

La distinzione è rilevante.

Nel procedimento speciale del comma 1, la legge stabilisce proprie soglie di pena e richiama soltanto alcune disposizioni del patteggiamento.

Nel caso del comma 4, il titolo nasce da un patteggiamento ordinario e conserva i limiti e gli effetti propri dell'art. 444 c.p.p..

Non è quindi possibile utilizzare il comma 4 per superare i limiti di pena del patteggiamento ordinario.

Esempio. Un imputato concorda una pena rientrante nei limiti dell'art. 444 c.p.p. e presenta un programma terapeutico residenziale. Il giudice può pronunciare la sentenza di patteggiamento e autorizzare il programma, mentre la successiva applicazione della misura segue il comma 3.

4.9. Disciplina transitoria

L'[art. 4 L. 140/2026](#) disciplina l'applicazione dell'art. 94-quater ai procedimenti pendenti.

La nuova procedura si applica ai procedimenti e ai processi in corso alla data del **21 agosto 2026**, purché non sia già stata pronunciata una sentenza di primo grado.

La richiesta può essere formulata dall'imputato oppure dal difensore munito di **procura speciale**.

La legge individua come momento utile la **prima udienza successiva all'entrata in vigore**.

La richiesta può essere proposta anche quando, nel dibattimento già iniziato, sia scaduto il termine ordinario previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p..

Esempio. Al 21 agosto 2026 è in corso un dibattimento di primo grado e non è stata ancora pronunciata sentenza. L'imputato, nella prima udienza utile successiva, può chiedere l'applicazione dell'art. 94-quater anche se il termine ordinario per il patteggiamento è già decorso.

Esempio. Al 21 agosto 2026 è già stata pronunciata una sentenza di primo grado e il processo si trova in appello. La disciplina transitoria dell'art. 4 non si applica.

L'imputato che fornisce elementi di prova sulla propria tossicodipendenza o alcolodipendenza può chiedere la sospensione del dibattimento per valutare l'opportunità di formulare la richiesta.

La sospensione deve avere una durata **non inferiore a quarantacinque giorni**.

Durante questo periodo sono sospesi:

- i termini di **prescrizione**;
- i termini di durata della **custodia cautelare**.

La disciplina transitoria non deve essere confusa con il termine ordinario di **sessanta giorni** previsto dall'art. 94-quater, comma 1.

Nel termine ordinario di sessanta giorni la legge prevede la sospensione dei termini di custodia cautelare.

Nella sospensione transitoria del dibattimento, di durata non inferiore a quarantacinque giorni, vengono sospesi sia i termini di custodia cautelare sia quelli di prescrizione.

5. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex artt. 90 ss. D.P.R. 309/1990

La sospensione prevista dagli artt. 90-93 D.P.R. 309/1990 riguarda il condannato che abbia concluso positivamente un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Non costituisce una misura alternativa in senso stretto.

L'affidamento e la detenzione domiciliare consentono di eseguire la pena in una forma diversa dal carcere.

L'art. 90 consente invece di **sospendere l'esecuzione** della pena per un periodo di **cinque anni**.

L'istituto riguarda la persona **tossicodipendente**. L'art. 90 non estende espressamente il beneficio alla persona soltanto alcolodipendente.

ter ord. penit. Ciò non rende automaticamente ineffettivo il rimedio italiano, già ritenuto non irragionevole nel caso *Stella e altri c. Italia*, ma conferma che il ristoro interno è costruito su un criterio forfettario e non personalizzato.

3.2. L'influenza sulla giurisprudenza nazionale

Il caso *Muršić* ha prodotto effetti immediati sulla giurisprudenza italiana.

Il problema principale riguarda il calcolo dello **spazio minimo individuale**. Il giudice nazionale deve stabilire se i tre metri quadrati vadano calcolati al lordo o al netto degli arredi, e quali elementi debbano essere esclusi dal computo.

La Cassazione, dopo alcune oscillazioni, è intervenuta con le **Sezioni Unite n. 6551/2021**. Il principio affermato è che, ai fini della verifica dei tre metri quadrati, occorre considerare lo spazio che consente al detenuto il **normale movimento** nella cella. Devono essere detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui i **letti a castello**. La valutazione non può ridursi alla superficie catastale o formale della camera detentiva.

Le Sezioni Unite hanno poi recepito l'impostazione multifattoriale di *Muršić*. Se lo spazio disponibile è inferiore a tre metri quadrati, sorge una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU. Tale presunzione può essere superata solo se concorrono fattori compensativi adeguati: breve durata della situazione, condizioni generali dignitose, sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella e possibilità di svolgere attività significative.

Se lo spazio è compreso tra tre e quattro metri quadrati, non opera la stessa presunzione forte, ma occorre comunque valutare l'insieme delle condizioni detentive.

La soluzione italiana tende a privilegiare una lettura prudente e garantista. Nei casi dubbi, la decisione deve evitare interpretazioni eccessivamente restrittive dell'art. 35-ter ord. penit., perché un'applicazione interna troppo limitativa potrebbe esporre nuovamente lo Stato a condanne europee per ineffettività del rimedio.

Il giudice chiamato a decidere sulla domanda ex **art. 35-ter ord. penit.** deve quindi procedere a:

1. individuare il periodo di detenzione denunciato;
2. accertare la superficie effettivamente fruibile;
3. valutare la presenza di arredi fissi e spazi non utilizzabili;
4. verificare durata e continuità della situazione;
5. considerare attività fuori cella, aria, luce, igiene, sanità e condizioni generali dell'istituto.

3.3. L'applicazione dell'art. 3 CEDU per cause diverse dal sovraffollamento

L'art. **35-ter ord. penit.** non riguarda soltanto il sovraffollamento. La norma richiama le condizioni di detenzione contrarie all'**art. 3 CEDU**, come interpretato dalla Corte EDU. Il campo applicativo comprende quindi anche trattamenti inumani o degradanti derivanti da cause diverse dalla carenza di spazio.

L'art. 3 CEDU vieta **tortura, trattamenti inumani e trattamenti degradanti**. La distinzione dipende dall'intensità della sofferenza inflitta, dalle condizioni personali della vittima, dalla durata del trattamento, dal contesto e dagli effetti fisici o psichici prodotti.

Il **trattamento inumano** implica sofferenze fisiche o mentali di particolare intensità. Il **trattamento degradante** ricorre quando la persona viene umiliata, avvilita, posta in condizione di inferiorità o esposta a una compressione della dignità superiore a quella inevitabilmente connessa alla detenzione.